

Regolamento d'applicazione per i corsi interaziendali del campo professionale « agricoltura e professioni agricole »

Sulla base delle disposizioni seguenti:

- articolo 8 capoverso 4 e articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base – Campo professionale «agricoltura e professioni agricole», con il relativo piano di formazione;
- articolo 8 capoverso 3 e articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base – Addetta alle attività agricole / Addetto alle attività agricole, con il relativo piano di formazione;

l'organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm pubblica il presente regolamento.

I. Scopo e organi responsabili dei corsi

Art. 1 Scopo

¹ I corsi interaziendali (CI) completano la formazione pratica in azienda e la formazione scolastica.

² I CI sono obbligatori per tutte le persone in formazione.

Art. 2 Organi responsabili

¹ Gli organi responsabili dei corsi sono l'Oml AgriAliForm, le organizzazioni affiliate all'Oml e le organizzazioni cantonali (Oml cantonali).

² Le organizzazioni affiliate all'Oml e le organizzazioni cantonali possono collaborare allo svolgimento dei corsi.

II. Organi

Art. 3 Organi

Gli organi sono così stabiliti:

- a) la Commissione di sorveglianza;
 - b) le Commissioni dei corsi.
- (Cfr. allegato 1)

Commissione di sorveglianza

Art. 4 Organizzazione

¹ I corsi sono organizzati sotto il controllo di una Commissione di sorveglianza composta da 7 - 9 membri, nella quale ogni professione è rappresentata da un membro. Le regioni linguistiche e l'orientamento agricoltura biologica devono essere rappresentati in maniera appropriata.

²Un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) devono essere invitati alle sedute.

³La/Il presidente e i membri della Commissione di sorveglianza sono nominati dal Comitato dell'Oml per un mandato di 4 anni. Una rinomina è possibile. La Commissione di sorveglianza si costituisce autonomamente.

⁴La Commissione di sorveglianza è convocata dalla/dal presidente secondo le necessità. Deve essere convocata se due membri lo richiedono.

⁵La Commissione di sorveglianza può deliberare quando almeno la metà dei membri è presente. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei presenti. A parità di voti, decide il voto della/del presidente.

⁶Le discussioni della Commissione di sorveglianza sono verbalizzate.

⁷Il segretariato della Commissione di sorveglianza è assicurato dal segretariato dell'Oml.

Art. 5 Compiti della Commissione di sorveglianza

La Commissione di sorveglianza provvede a un'applicazione uniforme a livello svizzero del presente regolamento e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) elabora il programma quadro dei corsi sulla base dell'ordinanza sulla formazione professionale di base – Campo professionale « agricoltura e professioni agricole » e del piano di formazione;
- b) emana direttive relative all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi;
- c) può emanare direttive relative all'equipaggiamento dei luoghi in cui si tengono i corsi;
- d) prende conoscenza dei preventivi e dei consuntivi delle Commissioni dei corsi e stabilisce il budget da inviare all'Oml;
- e) coordina e sorveglia le attività dei corsi;
- f) decide in merito alla formazione e al perfezionamento dei docenti dei CI;
- g) redige un rapporto annuale all'attenzione dell'Oml, della CSFP e della SEFRI.

Commissioni dei corsi

Art. 6 Organizzazione

¹I corsi sono gestiti dalle Commissioni dei corsi. Queste sono nominate dai responsabili dei corsi e contano almeno 5 membri. Alle sedute sono invitati anche il Cantone in cui hanno luogo i corsi e le scuole professionali coinvolte. I loro rappresentanti non hanno diritto di voto.

²I membri sono nominati dagli organi responsabili cantonali o regionali. Una rinomina è possibile. Le Commissioni dei corsi si costituiscono autonomamente.

³ La Commissione dei corsi nomina una/un organizzatrice/tore dei CI, responsabile di eseguire i compiti della Commissione e di applicarne le decisioni. L'organizzatrice/tore dei CI è membro della Commissione dei corsi ma non ha diritto di voto.

⁴Le Commissioni dei corsi sono convocate tutte le volte che vi sono trattande da evadere. Devono inoltre essere convocate se più della metà dei membri lo richiede.

⁵Le Commissioni dei corsi possono deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, decide il voto della/del presidente.

⁶Le discussioni delle Commissioni dei corsi sono verbalizzate.

Art. 7 Compiti della Commissione dei corsi

¹Ogni Commissione dei corsi pianifica e svolge i corsi. Ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elabora il programma dei corsi in base al programma quadro della Commissione di sorveglianza;
- b) elabora il preventivo e tiene la contabilità. I conti devono poi essere presentati alla Commissione di sorveglianza;
- c) nomina i docenti e fissa i luoghi dei corsi interaziendali;
- d) mette a disposizione le infrastrutture;
- e) fissa il calendario, si incarica del bando e delle convocazioni ed è responsabile per le domande di dispensa ai corsi;
- f) sorveglia le attività di formazione ed è responsabile per la garanzia della qualità;
- g) assicura la coordinazione della formazione fra le scuole professionali e le aziende;
- h) in caso di necessità provvede a vitto e alloggio;
- i) redige un rapporto annuale all'attenzione della Commissione di sorveglianza dei Cantoni coinvolti;
- k) sostiene e incoraggia il perfezionamento professionale dei docenti.

² La Commissione dei corsi può delegare compiti ad altri organi o istituzioni.

III. Organizzazione e svolgimento

Art. 8 Obbligo di seguire i corsi

¹Le aziende di tirocinio sono responsabili per la partecipazione ai corsi delle persone in formazione.

² I CI sono obbligatori per chi segue una formazione di base abbreviata. La persona può essere dispensata parzialmente o totalmente se prova che ha acquisito durante un'altra formazione le competenze richieste.

³L'assenza da CI o il differimento di CI è accettato nei seguenti casi:

- malattia e infortunio attestati da certificato medico;
- servizio militare o protezione civile;
- decesso in famiglia.

⁴La Commissione dei corsi può accettare altre assenze o differimenti per ragioni gravi, su richiesta scritta.

Art. 9 Convocazione

Le/Gli organizzatrici/tori dei corsi interaziendali convocano le persone in formazione su mandato delle Commissioni dei corsi. La convocazione è personale ed è indirizzata all'azienda di tirocinio.

Art. 10 Durata e contenuti

¹I corsi sono organizzati secondo la tabella seguente. Di norma, la maggior parte dei corsi è specifica alla professione.

Tema*	Durata (giorni)*					
	AGR	AVI	ORT	FRU	VIN	CAN
Sicurezza sul lavoro	1	1	1	1	1	1
Protezione della salute	1	1	1	1	1	1
Impostazione e manutenzione di macchine e apparecchi 1 (specifico alla professione)	1	1	1	1	1	1
Igiene e garanzia della qualità (specifico alla professione)	1	1	1	1	1	1
Impostazione e manutenzione di macchine e apparecchi 2	1	1				
Utilizzazione di veicoli elevatori (specifico alla professione)	1	1	2	2	2	2
Utilizzazione di apparecchi per i trattamenti fitosanitari (specifico alla professione)	1		1	1	1	
Trattamento e trasporto sicuro di animali, traffico di animali	1					
Interventi sul pollame		1				
Cattura, carico e trasporto di pollame		1				
Vivai e piantine (specifico alla professione)			1	1		
Tecnica di cantina 1 (sistemi di filtrazione)					1	1
Tecnica di cantina 2 (separatore, flottatore, scambiatore di calore, distillazione, sterilizzazione)						2
Totale giorni	8	8	8	8	8	9

* Si applica per analogia anche ai rispettivi orientamenti della formazione biennale di addetta alle attività agricole CFP / addetto alle attività agricole CFP

Art. 11 Contenuto dei corsi

¹Le attività dei CI sono contenute nel programma quadro conformemente all'allegato 2.

²Tutti i corsi prestano l'attenzione necessaria alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.

IV Sorveglianza

Art. 12 Garanzia della qualità

¹ I membri della Commissione di sorveglianza e delle Commissioni dei corsi possono accedere ai corsi in qualsiasi momento.

² Vigè un dovere di informazione nei confronti dei Cantoni.

V. Finanze

Art. 13 Copertura dei costi

¹ I costi per la pianificazione, l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento dei CI sono coperti da:

- a) contributi pubblici (Cantoni);
- b) contributi alla formazione professionale (fondo per la formazione professionale)
- c) contributi di altre istituzioni.

Art. 14 Contributi dei Cantoni

¹ Gli organi responsabili dei corsi trasmettono il preventivo e il programma dei corsi al Cantone dove si svolgono i corsi; una volta terminati i corsi, trasmettono il bilancio finanziario finale.

² Gli organi responsabili dei corsi calcolano direttamente il contributo cantonale d'accordo con le autorità cantonali competenti.

VI. Disposizioni finali

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Oml AgriAliForm.

Brugg/Losanna, 2 luglio 2008

Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm

Il presidente: Walter Willener

Il segretario: Martin Schmutz